



ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI PESARO



Camera Penale
di Pesaro
Vittorio Pieretti



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Pesaro, 12 novembre 2020

Alle Pregg.me Colleghe ed ai Pregg.mi Colleghi

Oggetto: art. 23 D.L. 149/2020 istanze di trattazione orale delle udienze innanzi alla Corte di Appello - istanze di partecipazione dell'imputato innanzi alla Corte di Appello

Care Colleghe, Cari Colleghi,

in relazione alla previsione di cui all'art. 23, D.L. 149/2020 si ricorda:

- in relazione agli appelli sulle sentenze di primo grado la Corte di Appello procede in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, mediante scambio di conclusioni scritte (ex art. 23, comma 2), salvo che il PM o una delle parti private faccia richiesta di discussione orale o l'imputato faccia richiesta di comparire;

- la richiesta di discussione orale o la richiesta di partecipazione dell'imputato (proposta a mezzo del difensore) deve essere trasmessa entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima della udienza (con le modalità di cui all'art. 23, comma 2);

- un regime particolare è previsto per le udienze fissate tra il sedicesimo e trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del D.L. 149/2020 (9 novembre 2020): in relazione a tali udienze la richiesta di discussione orale o la richiesta di partecipazione da parte dell'imputato dovrà avvenire **entro e non oltre il 14 novembre 2020**.

Si segnala che, a causa di una formulazione non del tutto chiara, è stata evidenziata la seguente questione problematica: potrebbero essere fissate le udienze del 7 e del 9 dicembre 2020 con notifica successiva al 14 novembre 2020 (essendo il termine a comparire in appello di venti giorni liberi), con conseguente impossibilità di rispettare la previsione del 6° comma dell'art. 23 per la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato.

L'atto recante l'istanza dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- 1) in formato PDF ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
- 2) non è ammessa la scansione di atti stampati e firmati a penna;
- 3) deve essere sottoscritto solo con firma digitale o solo con firma elettronica qualificata;
- 4) le tipologie di firma ammesse sono solo PAdES e CadES.

L'istanza dovrà essere trasmessa, quanto alla Corte di appello di Ancona, a mezzo PEC esclusivamente al seguente indirizzo:

depositoattipenali2.ca.ancona@giustiziacert.it;

In allegato il file PDF recante gli indirizzi PEC delle altre Corti di Appello.

Nel restare a Vs disposizione per eventuali chiarimenti, i nostri più cordiali saluti.

La Presidente dell'Ordine
degli Avvocati Pesaro
Avv. Cinzia Fenici

Il Presidente della Camera
Penale di Pesaro "Vittorio Pieretti"
Avv. Marco Baietta

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, **fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori**, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, **ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.**

3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è **trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2.** Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.